

**L'utilizzo indebito on line  
delle carte di credito:  
problematiche procedurali ed investigative**

**Dr. Cesare Parodi  
Procura della Repubblica di Torino**

# Il fenomeno carte

Italia

36 ml bancomat

34 ml carte

9 ml carte prepagate

3,5 ml carte revolving

# Procura di Torino

## REGISTRO NOTI

| Articolo           | anno 2008 | anno 2009 | 1/1-30/09/2010 |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| art. 55 DLG 231/07 | 45        | 137       | 179            |
| art. 12 L. 197/91  | 31        | 11        | 5              |

## REGISTRO IGNOTI

| Articolo           | anno 2008 | anno 2009 | 1/1-30/09/2010 |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| art. 55 DLG 231/07 | 1456      | 6254      | 4278           |
| art. 12 L. 197/91  | 807       | 4         | 2              |

## **Artt. 55 IX co d.lgs 231/2007**

**Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.....**

L'uso di una carta on line integra questo  
reato ?

E solo questo o anche necessariamente altri  
???

E' importante anche ai fini della

**COMPETENZA:**

**l.48/2008**

Cassazione (Sez. I, 2 ottobre 2002, n. 37115)

L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 12 legge 5 luglio 1991 n. 197 (poi sostituita, ma senza variazioni di rilievo, dall'art. 55 d.l.vo 231/2007) ***“prescinde dal possesso del documento e si realizza con l'addebito in banca a carico del titolare del documento e il contestuale raggiungimento del profitto dell'utilizzatore con la conclusione del negozio giuridico con la controparte, cui l'importo dell'operazione è accreditato via internet; canale quest'ultimo che costituisce un mezzo ed un modo di realizzazione del delitto di cui trattasi”***

Sez. 2, **Sentenza n. [32440](#)** del 10/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003 )  
Rv. 226259

Integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a **ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche** fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un "documento analogo" alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici

La S.C. esclude **la ricettazione, l'accesso abusivo ad un sistema informatico, la detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e la frode informatica.**

## **Rapporto con art. 640 e 640 ter cp.**

*Sez. 5, **Sentenza** n. [6695](#) del 12/12/2005 - CED 233889*

Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 cod. pen.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 cod. pen., considerato che **l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.**

*Sez. U, **Sentenza** n. [22902](#) del 28/03/2001, CED 218873*

L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che **resta assorbito.**



Sez. 1, **Sentenza n. [11023](#)** del 19/02/2004 CED 227516

Anche l'uso da parte di un terzo di una carta di credito, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143 in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, **il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma, all'atto dell'uso**, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare.

Per l'uso on line non è necessaria alcuna firma

Per l'uso on line non occorre presentarsi sotto  
falso nome

Come si “usa” una carta on line ?

Con i codici....

E quindi: da dove arrivano i codici ?

Phishing

Acquisizione “materiale”: skimmer e simili

Programmi di generazione codici

## Art. 615-quater.

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, **abusivamente si procura**, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

## PISHING - 615 quater c.p.

Una mail segnala improbabili controlli o vincite e induce ad entrare nel sito della Banca o delle Poste e reindirizza su un server straniero clone di quello ufficiale, dove viene chiesto di digitare le proprie credenziali.

Richiesta “ fraudolenta” di inserimento dati: un soggetto si  
“ **procura abusivamente**” i codici  
Art 615 quater c.p. e competenza “**distrettuale**”.

Come bisogna intendere la formula  
“abusivamente si procura” ?

La semplice ricezione integra il delitto di cui all'art 615  
quater c.p. o è necessaria una forma di attivazione del  
soggetto?

Nel secondo caso si “ ricettano” **“codici, parole chiave o  
altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico  
o telematico”** ?

**Art.648.  
Ricettazione.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, **al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto**, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

Se si contestano gli artt. 648 c.p. e 55 IX co. d.lgs.231/2007, non “scatta” la competenza distrettuale....

## **Programmi per generare codici**

Il creatore del programma utilizza i codici: 615 quater c.p. e 55 d.lgs. 231/2007

Il creatore del programma cede i codici: 648 c.p. e 55 d.lgs. 231/2007

Da una banale ricerca su internet....

**Si tratta di programmi in grado di generare numeri di carta di credito e di ricariche per telefoni cellulari. La maggior parte di essi gira sotto sistemi win, altri sotto dos. Non sono stati testati tutti ma dalle fonti da cui provengono dovrebbero essere ottimi! Attenti all'uso che ne farete dato il loro elevato potenziale criminale!**

[TROVA CODICI X RICARICARE CELLULARI TIM](#)

[TROVA CODICI X RICARICARE CELLULARI WIND](#)

[TROVA CODICI X RICARICARE CELLULARI OMNITEL](#)

[GENERA CODICI DI CARTE DI CREDITO UTILE X SITI CHE LE RICHIEDONO](#)

[GENERATORE DI CODICI FISCALI UTILE X LA CREAZIONE DI ACCOUNT](#) [CARDIST UTILITY VOL 1.1](#)



## Lo skimmer: il dato tecnico

“skimmer” : lettore di schede atto ad intercettare comunicazioni del sistema informatico e tematico del circuito bancario bancario, corredato da una telecamera occultata per il rilevamento dei codici di utilizzo di carte di credito.

**Ancora una volta: chi acquisisce i dati è l'utilizzatore finale ?**

a) del reato di cui agli artt. **617 quinquies 1° co.**, cp, perché, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, **installava nel bancomat presso la filiale sita in \_\_\_\_\_ della banca \_\_\_\_\_ un apparecchio “skimmer” atto ad intercettare comunicazioni del sistema informatico e tematico del circuito bancario**, corredato da una telecamera occultata per il rilevamento dei codici di utilizzo di carte di credito; con le aggravanti di aver commesso fatto ex art 61 n 2 cp per commettere il reato sub b) e c).

b) del reato di cui agli artt. **56, 617 quater, 1° co.**, c.p., per avere fraudolentemente posto in essere – attraverso la condotta sub a)- atti idonei diretti in modo non equivoco ad **intercettare le comunicazioni del sistema informatico e tematico del circuito bancario**, nei termini sopra precisati, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà; con le aggravanti di aver commesso fatto ex art 61 n 2 c.p per commettere il reato sub c).

Sez. 2, **Sentenza** n. [45207](#) del 09/11/2007  
Ud. (dep. 04/12/2007 ) Rv. 238512

L'utilizzazione di **apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti** di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Sez. 5, **Sentenza** n. 44362 del 14/10/2003  
Cc. (dep. 19/11/2003 ) Rv. 227253

Integra il reato di cui all'art. 617 quater cod. pen. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

c) del reato di cui agli artt. **56, 615 quater, 1° co., c.p.**, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente e con la condotta di cui al capo a) e b), posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco **a procurarsi i codici per utilizzo delle carte bancomat necessari per accedere al sistema informatico dell'istituto di credito sopra precisato** ed in tal modo disporre delle somme presenti sui conti, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

d) del reato di cui all'art **55, 9° co., d.lgs 231/2007, 56 c.p.** per avere, al fine di trarne profitto per sé o per altri, con le attività sopra descritte, posto in essere atti idonei diretti in modo non **equivoco ad indebitamente utilizzare, non essendone titolare, i codici per utilizzo delle carte bancomat necessari** per accedere al sistema informatico dell'istituto di credito sopra precisato, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

## Art. 635-quater

### Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis (ossia **“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”**), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.....

???

Sez. 5, **Sentenza n. [23429](#)**, 31/1/2001 CED 218976

Integra il tentativo del reato di utilizzazione di una carta di pagamento, di cui agli artt. 56 cod. pen. e 12 D.L. 3 maggio 1991, la condotta di colui che introduca una carta <<bancomat>>, di provenienza illecita, in uno sportello automatico, allo scopo di prelevare denaro contante altrui, senza riuscire nell'intento per l'intervento della polizia giudiziaria

**Indebito utilizzo: inserimento dei dati  
(tentativo)- accredito della somma:  
conseguimento profitto**

**Competenza territoriale**

## **IL RICICLAGGIO**

**Dopo l'acquisizione dei dati di un conto/ carta on line, viene richiesto a terzi di "girare" su conti esteri somme trasmesse per via telematica, a fronte di una commissione**

- **buona fede del terzo ?**
- **se NON è credibile, il reato di cui all'art 648 bis c.p.- riciclaggio- si consuma nel luogo ove tale soggetto "pulisce" la somma disponendo un bonifico all'estero.**

**Il problema riguarda il numero di soggetti coinvolti**



Quali indagini ?

... bisogna considerare il triangolo, come Renato....



Le operazioni on line passano necessariamente attraverso (almeno) due momenti.

La connessione, tramite account, nell'ambito della quale viene effettuato "l'ordine": inserimento dei dati indebitamente utilizzati finalizzati ad ottenere un risultato patrimoniale.

La percezione del beneficio economico dell'operazione:  
Ad es.: la ricarica telefonica, la ricarica su postepay, un bonifico.

Il beneficiario- che è quasi sempre soggetto identificato o identificabile- tendenzialmente nega di aver posto in essere la connessione; connessione generalmente riferibile ad un soggetto "non identificabile".

Il primo punto è:  
tale affermazione è vera o falsa?

Se è vera, la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito può essere problematica.

Elementi di verifica:

- Ovviamente i file di log della connessione
- Altrettanto ovviamente l'approfondimento patrimoniale sulla "destinazione".

La verifica patrimoniale è quindi il passaggio fondamentale delle indagini.

Si tratta di un principio fondamentale anche per le indagini sulle truffe e-bay: solo a fronte dell'accertamento di un "incasso" contestuale di più somme simili (derivanti quindi dalla vendita del medesimo bene a più soggetti) possiamo desumere la carenza di buona fede ab origine da parte del venditore.

La verifica sugli account potrebbe portare ad individuare elementi di “contatto” con il beneficiario.

I due ruoli si “sommano”.

La verifica patrimoniale potrebbe rivelare una reiterazione di condotte, il cui numero deve ritenersi inversamente proporzionale alla credibilità sulla buona fede del beneficiario.

In tal caso tuttavia ciò non dimostra la “sommatoria” dei ruoli, ma quantomeno un rapporto continuativo tra beneficiario ed autore della connessione.

Seconda possibilità:

Il beneficiario certamente non coincide con l'autore della condotta.

Di cosa risponde?

- Concorso con ignoti nell'art. 55 d.lgs. 231/2007
- Incauto acquisto
- Ricettazione di beni derivanti dal delitto di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007

Se non c'è prova di un coinvolgimento diretto nella connessione NON sono ravvisabili reati che possono determinare la competenza distrettuale ex art. 11 l 48/2008.

**Il reato – se esiste- per tale soggetto si consuma nel luogo di conseguimento del profitto ( dimora beneficiario): NON nel luogo della condotta (utilizzo dati carta) ma in quello di ricezione del pagamento, dove in concreto perviene il beneficio ( es. bonifica, ricarica).**

**Si può presumere in tutti i casi una violazione dell'art. 615 quater c.p. con conseguente spostamento della competenza sulla Procura distrettuale ?**

**Verosimilmente NO**

**Solo se è individuato l'autore di un reato informatico ( es. 615 quater c.p.) la competenza distrettuale attrae anche l'eventuale reato più grave ( 648 c.p./ 55 d.lgs. 231/2007)**



# IL FATTORE TEMPO

D.lgs. 196/2003 modificato dal d.lgs. 109/2008  
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità).

.... i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, **i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.**

**I DATI SONO RICHIESTI DAL PM DIRETTAMENTE  
...per ora.**

Il fattore tempo non è l'unico:

Celerità ed efficacia delle acquisizione dei dati patrimoniali

-Banche

-Gestori telefonici

-Poste

Grazie

